



Michele Augelli  
Notaio

Repertorio n. 96974 Raccolta n. 19363

**VERBALE DI ASSEMBLEA**  
REPUBBLICA ITALIANA

Il primo dicembre duemilasedici  
(1/12/2016)

In Foggia, nel mio studio alla Via Dante Alighieri n. 6, alle ore undici e quaranta.

Innanzi a me dott. Michele AUGELLI, Notaio in Foggia, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera, è presente il signor:

**MOBILIA DANIELE**, bancario, nato a Foggia il 3 gennaio 1959, ivi residente alla Via Antonio La Piccirella n. 5, C.F. MBL DNL 59A03 D643M.

Detto Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società **"AM SERVICE S.r.l."** con sede legale in Foggia al Viale Manfredi, capitale sociale € 20.000 (ventimila) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia: 03490310715, mi dichiara che in questo luogo ed in questo giorno è stata convocata per quest'ora l'Assemblea straordinaria della predetta società ed invita me Notaio a fungere da segretario.

Aderendo all'invito fattomi dò atto che i lavori si svolgono come segue:

- assume la Presidenza il dott. Daniele Mobilia ai sensi dell'art. 8 dello Statuto il quale constata e mi fa constatare:

-- che è presente la società "AMGAS SpA", in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott. Pier Luca Fontana, quale socio unico della società;

- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il dott. Umberto Candela e la dottoressa Nataly Amodeo, oltre ad egli stesso quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- che è presente il Revisore Unico della società dottoressa Marinella Di Battista;

- è presente, inoltre, il dott. Angelo Masciello, Dirigente dell'Ufficio Partecipate del Comune di Foggia.

Tutto ciò premesso:

il Presidente dichiara che l'assemblea, regolarmente convocata ai sensi di legge, è

Registrato  
19/12/2016  
35500

idonea a deliberare sul seguente ordine del giorno:

**Adeguamento dello Statuto della società partecipata AM Service Srl al nuovo Testo Unico delle società partecipate come da D.G. n. 154 del 18.11.2016.**

Iniziando la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno il Presidente fa presente all'Assemblea che il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 recante "Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione" che introduce numerose novità in materia obbligando ad adeguare gli statuti sociali alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2016.

Prende la parola il dott. Angelo Masciello, nella qualità, il quale assicura che il competente ufficio del Comune di Foggia ha approfondito la nuova normativa ed ha elaborato le necessarie modifiche allo Statuto sociale il cui schema è stato esaminato ed approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 154 del 18 novembre 2016 che esibisce e deposita.

Evidenzia in particolare che l'adeguamento alla normativa impone la modifica degli articoli 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 e 17 dello Statuto Sociale e pertanto propone di modificare i suddetti articoli come segue, in particolar modo fa presente che occorre depennare all'articolo 4 riguardante l'oggetto sociale l'attività di gestione del sottosuolo in quanto incompatibile con l'affidamento di detto servizio a favore di AMGAS SpA:

**"Art. 2 - Capitale sociale**

1. Il capitale sociale è determinato in € 20.000,00 (euro ventimila).
2. La società è a capitale interamente pubblico in quanto totalmente partecipata in via indiretta dal Comune di Foggia.
3. Le partecipazioni societarie sono incedibili a privati.
4. La società, nel rispetto delle normativa in materia, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale e finanziamenti a fondo perduto o con diritto al rimborso.
5. La società, nel rispetto delle normativa in materia, può acquisire da soci contributi finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi previsti nel contratto di servizio."

*Amministratore*  
*Angelo Masciello*

### **"Art. 3 - Natura giuridica della società"**

1. La società ha natura di società in house e si qualifica come società strumentale del Comune di Foggia in quanto costituita per la produzione di attività strumentali a favore dell'ente medesimo nonché per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza del Comune stesso.

2. La società pertanto:

a) opera in via prevalente col Comune di Foggia quale ente affidante;

b) non svolge prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara;

c) non può costituire né partecipare ad altre società;

d) non può erogare servizi pubblici locali o svolgere attività in regime di libero mercato.

3. L'attività della società è finalizzata in prevalenza alla gestione di servizi e attività strumentali del Comune di Foggia. In ogni caso non meno dell'ottanta per cento del fatturato della società deve essere relativo allo svolgimento dei servizi ed attività strumentali ad essa affidati dal Comune di Foggia.

4. L'autoproduzione di beni o servizi strumentali al Comune di Foggia, partecipante in via indiretta alla società, è effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

5. La società, in considerazione delle finalità pubbliche ed della natura pubblica delle funzioni da assolvere, nell'esercizio delle propria attività si obbliga al rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza."

### **"Art. 4 - Oggetto sociale"**

1. L'oggetto sociale è esclusivamente costituito dalle seguenti attività:

a) gestione calore (conduzione e manutenzione degli impianti termici di pertinenza comunale);

b) energia degli immobili comunali;

c) accertamento dello stato di manutenzione degli impianti termici;

d) assistenza e manutenzione del sistema informatico automatizzato comunale;

e) gestione dell'archivistica (archiviazione documentale e gestione del patrimonio

documentale comunale);

f) gestione della rete in fibra ottica,

g) supporto al Comune per attività di competenza del Comune di Foggia attinenti l'informatica, l'energia, la telematica."

**"Art. 5 - Rapporti con il Comune di Foggia**

1. Il Comune di Foggia può affidare direttamente alla società la gestione delle attività ricompresi nell'oggetto sociale.

2. La disciplina della gestione delle attività affidate alla società dal Comune di Foggia e la regolamentazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari risultano da appositi contratti di servizio.

3. La verifica del rispetto dei contratti di servizio e il controllo sulla qualità dei servizi erogati è esercitata dagli uffici comunali in relazione alla propria specifica competenza.

4. Il Comune di Foggia esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e in particolare:

a) definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società, secondo standard qualitativi e quantitativi;

b) può convocare gli organi societari per chiarimenti sulle modalità di svolgimento delle attività affidate;

c) effettua il monitoraggio periodico sull'andamento della società richiedendo periodicamente e comunque almeno due volte l'anno relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico finanziario;

d) analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente;

e) organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, il contratto di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

5. Al fine di una efficace azione di indirizzo e controllo, il Comune di Foggia, nell'ambito del sistema di controllo sulle società partecipate, adotta per obbligo di legge specifiche norme regolamentari e misure organizzative che la

società è tenuta a rispettare quali disposizioni integrative dello statuto.

6. Il Comune di Foggia fissa, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società, ivi comprese quelle per il personale anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25 del D.Lgs. n. 175 del 2016 nonché delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale derivanti da norme di legge o da provvedimenti amministrativi, primo tra tutti il "Piano di riequilibrio finanziario pluriennale" cui si è impegnato il Comune di Foggia. La società, al fine di garantire il concreto perseguimento degli obiettivi deliberati dal Comune di Foggia, li recepisce tramite propri provvedimenti da pubblicare sul sito istituzionale della società."

**"Art. 6 - Organi della società**

1. Sono organi della società:

- a) l'assemblea
- b) l'organo di amministrazione
- c) l'organo di controllo."

**"Art. 7 - Nomine e revocche**

1. Le nomine e le revocche dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo sono effettuate dall'assemblea dei soci.

2. Non può essere nominato componente dell'organo di amministrazione o dell'organo di controllo chi è legato ad una delle società controllate direttamente o indirettamente dal Comune di Foggia mediante un contratto di lavoro di qualunque tipo o mediante un contratto di collaborazione.

3. Non possono essere nominati amministratori della società coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nel Comune di Foggia.

4. Con l'atto di accettazione coloro che sono nominati componenti dell'organo di amministrazione dichiarano di accettare come causa di decadenza del proprio mandato l'insediamento del consiglio comunale neoletto. Fino alla sostituzione gli amministratori

decaduti restano in carica in regime di prorogatio non oltre 45 giorni dalla decadenza; pertanto la decadenza ha effetto dal momento in cui l'organo viene ricostituito.

5. L'assemblea dei soci può revocare con proprio provvedimento motivato i componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo nel caso di constatato e perdurante inadempimento degli obblighi connessi alla funzione o alla realizzazione degli obiettivi prefissati.

6. E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società."

#### **"Art. 8 - Assemblea dei soci**

1. L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'organo di amministrazione - o dall'Amministratore Unico - mediante avviso comunicato ai soci almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione mediante raccomandata o fax o posta elettronica o a altro mezzo provvisto di prova dell'avvenuto ricevimento; in caso di urgenza il termine è ridotto a 24 ore.

2. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nella riunione.

3. Anche senza nessuna delle formalità di convocazione sarà comunque valida ed efficace qualsiasi assemblea, ordinaria o straordinaria, comunque riunita, quando in essa risulti rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti l'amministratore unico o tutti i consiglieri di amministrazione oltre che tutti i sindaci effettivi in carica.

4. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo di amministrazione - o dall'Amministratore Unico - che si avvale di un segretario verbalizzante da lui stesso nominato anche non membro del Consiglio di Amministrazione.

5. L'Assemblea dei soci:

- a) esprime gli indirizzi ai quali l'organo di amministrazione è tenuto ad uniformarsi;
- b) approva il bilancio di previsione predisposto dall'organo di amministrazione;
- c) delibera le modificazioni dello statuto;
- d) autorizza l'organo di amministrazione ad effettuare investimenti per valori superiori a €

50.000,00 (euro cinquantamila/00) a bandire procedure di acquisto di servizi e forniture per valori superiori a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00);

e) delibera su tutte le materie ad essa espressamente riservate dal Codice civile.

6. E' fatto espresso divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali:

a) gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;

b) trattamenti di fine mandato."

#### **"Art. 9 - Organo di amministrazione**

1. L'organo di amministrazione, nominato dalla Assemblea dei Soci su designazione del Sindaco di Foggia, può essere costituito da un Amministratore Unico ovvero, qualora compatibile con il decreto che fissa i criteri in materia, da un Consiglio di amministrazione composto da 3 membri, compreso il presidente ed il vicepresidente, assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo.

2. L'organo di amministrazione dura in carica non più di 3 esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e può essere riconfermato per non più di 2 ulteriori esercizi.

3. Il compenso dell'organo di amministrazione è determinato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, nel rispetto della normativa vigente per le società a capitale interamente pubblico.

4. All'Organo di amministrazione si applica la disciplina sulla proroga degli organi amministrativi di cui alla legge n. 444 del 1994.

5. Il componente dell'organo di amministrazione che surroga un consigliere anzitempo cessato dalla carica, resta in carica solo per il tempo in cui vi sarebbe rimasto il consigliere cessato.

6. L'Assemblea dei Soci può revocare l'intero organo di amministrazione o solo uno o più componenti dello stesso."

#### **"Art. 10 - Poteri e oneri dell'organo di amministrazione**

1. L'organo di amministrazione, nei limiti degli indirizzi programmatici assegnati dall'assemblea, è munito dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, fatti

salvi quelli che sono riservati all'Assemblea o che risultano soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea stessa.

2. Allorché gli amministratori della società pongano in essere atti soggetti alla preventiva autorizzazione senza che sia stato richiesto ed ottenuto il prescritto assenso dell'Assemblea, incorrono in un'ipotesi di inottemperanza sanzionata con la revoca per giusta causa.

3. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici.

4. L'organo di amministrazione appronta specifici "Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale" e ne informa l'assemblea dei soci nell'ambito della "Relazione sul governo societario" da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. L'organo di amministrazione ha facoltà di adottare i seguenti strumenti integrativi di governo societario:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

6. Gli strumenti integrativi di governo societario eventualmente adottati sono indicati nella "Relazione sul governo societario".



7. Qualora l'organo di amministrazione ritenga di non adottare uno o più degli strumenti integrativi di governo societario, dà conto delle relative ragioni all'interno della "Relazione sul governo societario".

#### **"Art. 11 - Convocazione delle riunioni**

1. Il consiglio di amministrazione, ove nominato in luogo dell'Amministratore Unico, è convocato dal presidente dell'organo di amministrazione - o dall'Amministratore Unico mediante avviso comunicato ai soci almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione mediante posta elettronica certificata; in caso di urgenza il termine è ridotto a 24 ore.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario. La convocazione è altresì obbligatoria se ne fanno richiesta motivata e contenente gli argomenti da trattare due consiglieri o il collegio dei revisori. La riunione in questo caso deve essere fissata non oltre sette giorni dalla richiesta.

3. L'avviso di convocazione del consiglio di amministrazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nella riunione.

4. L'avviso di convocazione del consiglio di amministrazione deve essere inviato anche all'organo di controllo e, per conoscenza, ai soci, al Sindaco e all'Ufficio Partecipate del Comune di Foggia.

5. Anche senza nessuna delle formalità di convocazione sarà comunque valida ed efficace qualsiasi riunione del consiglio di amministrazione, comunque riunito, quando in essa risultino presenti tutti i consiglieri di amministrazione in carica."

#### **"Art. 12 - Validità delle sedute e delle deliberazioni**

1. Le sedute del consiglio di amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, sono valide con la presenza di almeno due componenti.

2. Al presidente compete constatare che il consiglio di amministrazione sia regolarmente costituito e in numero legale per deliberare nonché, dirigere e regolare le discussioni e le votazioni sui vari argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Il consiglio di amministrazione delibera a

maggioranza dei votanti con votazione espressa in forma palese. A parità di voti prevale quello del presidente, o, in caso di sua assenza, del vicepresidente.

4. Ciascun componente il consiglio ha diritto di far constatare nel verbale le proprie osservazioni, il proprio voto e i motivi del medesimo.

5. I consiglieri che dichiarino, pur non essendo obbligati a farlo, di astenersi dal votare, vengono computati fra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.

6. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

7. Il collegio dei sindaci interviene alle sedute del consiglio di amministrazione con diritto di far inserire a verbale le proprie valutazioni.

8. Delle deliberazioni del consiglio è redatto processo verbale da un dipendente con funzioni di segretario, nominato dal presidente stesso. Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario.

9. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal segretario.

10. Di ogni deliberazione assunta dall'organo di amministrazione è data comunicazione ai soci, al Sindaco e all'Ufficio Partecipate del Comune di Foggia entro 5 giorni dalla data di adozione."

**"Art. 13 - Amministratore Unico, Presidente e Vicepresidente**

1. L'Amministratore Unico ovvero il presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, ha la rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.

2. L'Amministratore Unico ovvero il presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, sovrintende al buon funzionamento dell'azienda e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe



al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

4. Il presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal vicepresidente che ne assume tutte le prerogative, ivi compresa la rappresentanza legale.

5. Per la carica di vicepresidente non sono previsti emolumenti aggiuntivi."

#### **"Art. 14 - Organo di controllo**

1. L'Organo di controllo è costituito da un sindaco unico nominato dalla Assemblea dei Soci su designazione del Sindaco di Foggia.

2. Il sindaco unico deve essere iscritto nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze.

3. Il sindaco unico resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e può essere riconfermato.

4. Il compenso del sindaco unico è determinato dalla Assemblea dei Soci all'atto della nomina sulla scorta del provvedimento di designazione del Sindaco di Foggia. Al sindaco unico si applica la disciplina sulla proroga degli organi amministrativi di cui alla legge n. 444 del 1994.

5. Il sindaco unico vigila sulla gestione, sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

6. L'attività ordinaria del sindaco unico, oltre a quanto stabilito dal codice civile, comprende anche gli adempimenti previsti dalle norme di legge, dai regolamenti e dalle deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Comune di Foggia.

7. Al sindaco unico può essere attribuita anche la revisione legale dei conti della società.

8. Il sindaco unico può essere revocato solo per giusta causa in applicazione dell'art. 2400, secondo comma, del codice civile."

#### **"Art. 15 - Struttura organizzativa**

1. La struttura organizzativa e le sue variazioni sono determinate con deliberazione dell'organo di amministrazione.

2. La deliberazione di cui al precedente comma definisce le principali aree funzionali della struttura organizzativa dell'azienda e le principali mansioni dei responsabili di tali aree.

3. I provvedimenti con i quali la società stabilisce criteri e modalità per il reclutamento del personale sono adottati nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs n. 165 del 2001 e sono pubblicati sul sito istituzionale della società.

4. I dirigenti e i dipendenti garantiscono un rapporto di lavoro esclusivo con la società, salvo espresse deroghe, che l'organo di amministrazione può concedere di volta in volta in relazione a incarichi occasionali.

5. E' fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile."

**"Art. 16 - Bilancio**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo di amministrazione procede alla compilazione del bilancio d'esercizio a norma di legge e predispone la "Relazione sul governo societario" che pubblica contestualmente al bilancio d'esercizio."

**"Art. 17 - Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non disposto nel presente statuto e per tutto quanto non espressamente disposto o derogato dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia di società pubbliche, si applicano le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato."

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, delibera di modificare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dello Statuto Sociale nel testo sopra riportato.

Il Revisore Unico esprime parere favorevole alle modifiche.

Lo Statuto Sociale, che si compone di diciassette articoli, si allega al presente atto

*Carlo De Mors/De*

*De Mors*

sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avutane dal Comparente.

Dopo di che nient'altro essendoci da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore  
dodici e tanto.

La parte dichiara di essere a perfetta conoscenza del testo degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali), aggiunge di aver da me Notaio ricevuto nelle forme di legge la relativa informativa ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ed alla comunicazione degli stessi anche a terzi per le finalità ed ai sensi della richiamata normativa.

Di quanto sopra io Notaio faccio constare col presente verbale, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte completato a mano da me su dodici facciate per intero e parte della tredicesima di quattro fogli, del quale ho dato lettura al Comparente che da me interpellato lo approva.

*Paolo Mos. l'Ve*

*M. V. V.*



Allogato	4 <sup>a</sup>	al'atto
Repertorio n.	96974	
Raccolta n.	19363	

Michele  
Noti

### STATUTO DELLA SOCIETÀ AM SERVICE S.r.l.

#### Art. 1 - Denominazione, Sede e Durata

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "AM SERVICE S.r.l." (Azienda Municipale Service).

2. La società ha sede in Foggia.

3. La durata dell'azienda è fissata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

#### Art. 2 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è determinato in € 20.000,00 (euro ventimila).

2. La società è a capitale interamente pubblico in quanto totalmente partecipata in via indiretta dal Comune di Foggia.

3. Le partecipazioni societarie sono incedibili a privati.

4. La società, nel rispetto delle normativa in materia, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale e finanziamenti a fondo perduto o con diritto al rimborso.

5. La società, nel rispetto delle normativa in materia, può acquisire da soci contributi finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi previsti nel contratto di servizio.

#### Art. 3 - Natura giuridica della società

1. La società ha natura di società in house e si qualifica come società strumentale del Comune di Foggia in quanto costituita per la produzione di attività strumentali a favore dell'ente medesimo nonché per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza del Comune stesso.

2. La società pertanto:

a) opera in via prevalente col Comune di Foggia quale ente affidante;

b) non svolge prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara;

c) non può costituire né partecipare ad altre società;

d) non può erogare servizi pubblici locali o svolgere attività in regime di libero mercato.

3. L'attività della società è finalizzata in prevalenza alla gestione di servizi e attività strumentali del Comune di Foggia. In ogni caso non meno dell'ottanta per cento del fatturato della società deve essere relativo allo svolgimento dei servizi ed attività strumentali

ad essa affidati dal Comune di Foggia.

4. L'autoproduzione di beni o servizi strumentali al Comune di Foggia, partecipante in via indiretta alla società, è effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

5. La società, in considerazione delle finalità pubbliche ed della natura pubblica delle funzioni da assolvere, nell'esercizio delle propria attività si obbliga al rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

#### **Art. 4 - Oggetto sociale**

1. L'oggetto sociale è esclusivamente costituito dalle seguenti attività:

- a) gestione calore (conduzione e manutenzione degli impianti termici di pertinenza comunale);
- b) energia degli immobili comunali;
- c) accertamento dello stato di manutenzione degli impianti termici;
- d) assistenza e manutenzione del sistema informatico automatizzato comunale;
- e) gestione dell'archivistica (archiviazione documentale e gestione del patrimonio documentale comunale);
- f) gestione della rete in fibra ottica.
- g) supporto al Comune per attività di competenza del Comune di Foggia attinenti l'informatica, l'energia, la telematica.

#### **Art. 5 - Rapporti con il Comune di Foggia**

1. Il Comune di Foggia può affidare direttamente alla società la gestione delle attività ricompresi nell'oggetto sociale.

2. La disciplina della gestione delle attività affidate alla società dal Comune di Foggia e la regolamentazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari risultano da appositi contratti di servizio.

3. La verifica del rispetto dei contratti di servizio e il controllo sulla qualità dei servizi erogati è esercitata dagli uffici comunali in relazione alla propria specifica competenza.

4. Il Comune di Foggia esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e in particolare:

- a) definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società,

- secondo standard qualitativi e quantitativi;
- b) può convocare gli organi societari per chiarimenti sulle modalità di svolgimento delle attività affidate;
  - c) effettua il monitoraggio periodico sull'andamento della società richiedendo periodicamente e comunque almeno due volte l'anno relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico finanziario;
  - d) analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente;
  - e) organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, il contratto di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

5. Al fine di una efficace azione di indirizzo e controllo, il Comune di Foggia, nell'ambito del sistema di controllo sulle società partecipate, adotta per obbligo di legge specifiche norme regolamentari e misure organizzative che la società è tenuta a rispettare quali disposizioni integrative dello statuto.

6. Il Comune di Foggia fissa, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società, ivi comprese quelle per il personale anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25 del D.Lgs. n. 175 del 2016 nonché delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale derivanti da norme di legge o da provvedimenti amministrativi, primo tra tutti il "Piano di riequilibrio finanziario pluriennale" cui si è impegnato il Comune di Foggia. La società, al fine di garantire il concreto perseguimento degli obiettivi deliberati dal Comune di Foggia, li recepisce tramite propri provvedimenti da pubblicare sul sito istituzionale della società.

#### **Art. 6 - Organi della società**

1. Sono organi della società:

- a) l'assemblea



- b) l'organo di amministrazione
- c) l'organo di controllo

**Art. 7 - Nomine e revoche**

1. Le nomine e le revoche dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo sono effettuate dall'assemblea dei soci.

2. Non può essere nominato componente dell'organo di amministrazione o dell'organo di controllo chi è legato ad una delle società controllate direttamente o indirettamente dal Comune di Foggia mediante un contratto di lavoro di qualunque tipo o mediante un contratto di collaborazione.

3. Non possono essere nominati amministratori della società coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nel Comune di Foggia.

4. Con l'atto di accettazione coloro che sono nominati componenti dell'organo di amministrazione dichiarano di accettare come causa di decadenza del proprio mandato l'insediamento del consiglio comunale neoletto. Fino alla sostituzione gli amministratori decaduti restano in carica in regime di prorogatio non oltre 45 giorni dalla decadenza; pertanto la decadenza ha effetto dal momento in cui l'organo viene ricostituito.

5. L'assemblea dei soci può revocare con proprio provvedimento motivato i componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo nel caso di constatato e perdurante inadempimento degli obblighi connessi alla funzione o alla realizzazione degli obiettivi prefissati.

6. E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

**Art. 8 - Assemblea dei soci**

1. L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'organo di amministrazione - o dall'Amministratore Unico - mediante avviso comunicato ai soci almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione mediante raccomandata o fax o posta elettronica o a altro mezzo provvisto di prova dell'avvenuto ricevimento; in caso di urgenza il termine è ridotto a 24 ore.

2. L'avviso di convocazione deve contenere il

giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nella riunione.

3. Anche senza nessuna delle formalità di convocazione sarà comunque valida ed efficace qualsiasi assemblea, ordinaria o straordinaria, comunque riunita, quando in essa risulti rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti l'amministratore unico o tutti i consiglieri di amministrazione oltre che tutti i sindaci effettivi in carica.

4. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo di amministrazione - o dall'Amministratore Unico - che si avvale di un segretario verbalizzante da lui stesso nominato anche non membro del Consiglio di Amministrazione.

5. L'Assemblea dei soci:

- a) esprime gli indirizzi ai quali l'organo di amministrazione è tenuto ad uniformarsi;
- b) approva il bilancio di previsione predisposto dall'organo di amministrazione;
- c) delibera le modificazioni dello statuto;
- d) autorizza l'organo di amministrazione ad effettuare investimenti per valori superiori a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) a bandire procedure di acquisto di servizi e forniture per valori superiori a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00);
- e) delibera su tutte le materie ad essa espressamente riservate dal Codice civile.

6. E' fatto espresso divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali:

- a) gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
- b) trattamenti di fine mandato.

#### **Art. 9 - Organo di amministrazione**

1. L'organo di amministrazione, nominato dalla Assemblea dei Soci su designazione del Sindaco di Foggia, può essere costituito da un Amministratore Unico ovvero, qualora compatibile con il decreto che fissa i criteri in materia, da un Consiglio di amministrazione composto da 3 membri, compreso il presidente ed il vicepresidente, assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo.

2. L'organo di amministrazione dura in carica non più di 3 esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo all'ultimo esercizio e può essere riconfermato per non più di 2 ulteriori esercizi.

3. Il compenso dell'organo di amministrazione è determinato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, nel rispetto della normativa vigente per le società a capitale interamente pubblico.

4. All'Organo di amministrazione si applica la disciplina sulla proroga degli organi amministrativi di cui alla legge n. 444 del 1994.

5. Il componente dell'organo di amministrazione che surroga un consigliere anzitempo cessato dalla carica, resta in carica solo per il tempo in cui vi sarebbe rimasto il consigliere cessato.

6. L'Assemblea dei Soci può revocare l'intero organo di amministrazione o solo uno o più componenti dello stesso.

#### **Art. 10 - Poteri e oneri dell'organo di amministrazione**

1. L'organo di amministrazione, nei limiti degli indirizzi programmatici assegnati dall'assemblea, è munito dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, fatti salvi quelli che sono riservati all'Assemblea o che risultano soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea stessa.

2. Allorché gli amministratori della società pongano in essere atti soggetti alla preventiva autorizzazione senza che sia stato richiesto ed ottenuto il prescritto assenso dell'Assemblea, incorrono in un'ipotesi di inottemperanza sanzionata con la revoca per giusta causa.

3. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici.

4. L'organo di amministrazione appronta specifici "Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale" e ne informa l'assemblea dei soci nell'ambito della "Relazione sul governo societario" da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. L'organo di amministrazione ha facoltà di adottare i seguenti strumenti integrativi di governo societario:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese

quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

6. Gli strumenti integrativi di governo societario eventualmente adottati sono indicati nella "Relazione sul governo societario".

7. Qualora l'organo di amministrazione ritenga di non adottare uno o più degli strumenti integrativi di governo societario, dà conto delle relative ragioni all'interno della "Relazione sul governo societario".

#### **Art. 11 - Convocazione delle riunioni**

1. Il consiglio di amministrazione, ove nominato in luogo dell'Amministratore Unico, è convocato dal presidente dell'organo di amministrazione - o dall'Amministratore Unico mediante avviso comunicato ai soci almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione mediante posta elettronica certificata; in caso di urgenza il termine è ridotto a 24 ore.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario. La convocazione è altresì obbligatoria se ne fanno richiesta motivata e contenente gli argomenti da trattare due consiglieri o il collegio dei revisori. La riunione in questo caso deve essere fissata non oltre sette giorni dalla richiesta.

3. L'avviso di convocazione del consiglio di amministrazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno

degli argomenti da trattare nella riunione.

4. L'avviso di convocazione del consiglio di amministrazione deve essere inviato anche all'organo di controllo e, per conoscenza, ai soci, al Sindaco e all'Ufficio Partecipate del Comune di Foggia.

5. Anche senza nessuna delle formalità di convocazione sarà comunque valida ed efficace qualsiasi riunione del consiglio di amministrazione, comunque riunito, quando in essa risultino presenti tutti i consiglieri di amministrazione in carica.

**Art. 12 - Validità delle sedute e delle deliberazioni**

1. Le sedute del consiglio di amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, sono valide con la presenza di almeno due componenti.

2. Al presidente compete constatare che il consiglio di amministrazione sia regolarmente costituito e in numero legale per deliberare nonché, dirigere e regolare le discussioni e le votazioni sui vari argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei votanti con votazione espressa in forma palese. A parità di voti prevale quello del presidente, o, in caso di sua assenza, del vicepresidente.

4. Ciascun componente il consiglio ha diritto di far constatare nel verbale le proprie osservazioni, il proprio voto e i motivi del medesimo.

5. I consiglieri che dichiarino, pur non essendo obbligati a farlo, di astenersi dal votare, vengono computati fra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.

6. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

7. Il collegio dei sindaci interviene alle sedute del consiglio di amministrazione con diritto di far inserire a verbale le proprie valutazioni.

8. Delle deliberazioni del consiglio è redatto processo verbale da un dipendente con funzioni di segretario, nominato dal presidente stesso. Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario.

9. Le copie dei verbali, anche per la produzione



in giudizio, sono dichiarate conformi dal segretario.

10. Di ogni deliberazione assunta dall'organo di amministrazione è data comunicazione ai soci, al Sindaco e all'Ufficio Partecipate del Comune di Foggia entro 5 giorni dalla data di adozione.

#### **Art. 13 - Amministratore Unico, Presidente e Vicepresidente**

1. L'Amministratore Unico ovvero il presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, ha la rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.

2. L'Amministratore Unico ovvero il presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, sovrintende al buon funzionamento dell'azienda e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

4. Il presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal vicepresidente che ne assume tutte le prerogative, ivi compresa la rappresentanza legale.

5. Per la carica di vicepresidente non sono previsti emolumenti aggiuntivi.

#### **Art. 14 - Organo di controllo**

1. L'Organo di controllo è costituito da un sindaco unico nominato dalla Assemblea dei Soci su designazione del Sindaco di Foggia.

2. Il sindaco unico deve essere iscritto nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze.

3. Il sindaco unico resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e può essere riconfermato.

4. Il compenso del sindaco unico è determinato dalla Assemblea dei Soci all'atto della nomina

sulla scorta del provvedimento di designazione del Sindaco di Foggia Al sindaco unico si applica la disciplina sulla proroga degli organi amministrativi di cui alla legge n. 444 del 1994.

5. Il sindaco unico vigila sulla gestione, sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

6. L'attività ordinaria del sindaco unico, oltre a quanto stabilito dal codice civile, comprende anche gli adempimenti previsti dalle norme di legge, dai regolamenti e dalle deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Comune di Foggia.

7. Al sindaco unico può essere attribuita anche la revisione legale dei conti della società.

8. Il sindaco unico può essere revocato solo per giusta causa in applicazione dell'art. 2400, secondo comma, del codice civile.

#### **Art. 15 - Struttura organizzativa**

1. La struttura organizzativa e le sue variazioni sono determinate con deliberazione dell'organo di amministrazione.

2. La deliberazione di cui al precedente comma definisce le principali aree funzionali della struttura organizzativa dell'azienda e le principali mansioni dei responsabili di tali aree.

3. I provvedimenti con i quali la società stabilisce criteri e modalità per il reclutamento del personale sono adottati nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs n. 165 del 2001 e sono pubblicati sul sito istituzionale della società.

4. I dirigenti e i dipendenti garantiscono un rapporto di lavoro esclusivo con la società, salvo espresse deroghe che l'organo di amministrazione può concedere di volta in volta in relazione a incarichi occasionali.

5. E' fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.



**Art. 16 - Bilancio**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo di amministrazione procede alla compilazione del bilancio d'esercizio a norma di legge e predispone la "Relazione sul governo societario" che pubblica contestualmente al bilancio d'esercizio.

**Art. 17 - Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non disposto nel presente statuto e per tutto quanto non espressamente disposto o derogato dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia di società pubbliche, si applicano le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Dupla conforme all'originale esistente ai miei

registri e firmate a norma di legge che si

ritaccia in dupla per i registri

consta di otto fogli

FOGGIA, 12 gennaio 2017

*[Handwritten signature]*

